amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)**

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

*Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"*

**Direzione scientifica**
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

**Direttore Responsabile**
Gaetano Caputi

**Redazione**
Carlo Rizzo

# FASCICOLO N. 3/2024

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.


ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

# La sfida della sostenibilità delle imprese tra nuovi modelli normativi e approcci regolatori in chiave comparatistica

## di Clara Mariconda

(Professore Associato di Diritto privato comparato, Dipartimento di Scienze Politiche, Università della Campania "Luigi Vanvitelli")

## Sommario

1. L'apporto dei fattori ESG nelle strategie aziendali e per l'accesso ai finanziamenti. 2. La responsabilità amministrativa delle imprese tra 'Modello Organizzativo 231' e nuove fattispecie di *mala gestio* aziendale. 3. Responsabilità Sociale d'Impresa, tutela dell'ambiente e sostenibilità alla luce della riforma della Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. 4. In Italia 'Chi inquina (forse) paga'. 5. La legislazione francese in materia di ambiente e *due diligence*. 6. Il giudicato preventivo sulla *compliance* aziendale nel sistema francese e le nuove sfide lanciate dalla CSRD europea. 7. Considerazioni conclusive.

## Abstract

In a global context in which environmental issues, the social responsibility of companies and individuals and the ethical management of resources have become essential elements of the sustainability debate, adopting an approach that implements and contributes to the well-being of the planet is a prerequisite for achieving progress. Among the main players involved in the sustainable paradigm are companies, which are increasingly affected by the demands of the market, regulations and recommendations of global and state organisations, focused on combating climate change through the adoption of an ESG strategy. At their side are the legislators and judicial bodies of the individual states, which are ensuring that the goals set by the UN Agenda 2030 and the European Green Deal are reached as soon as possible. However, while France has decided to adopt a preventive approach, entrusting the judiciary with the competence to express an opinion on corporate compliance, the Italian judge is only given the task of assessing possible offences and possible violations already committed. On the contrary, while in the other side of the Alps any violation of the rules on new sustainability reporting is already severely sanctioned, the Italian legislator has chosen a more cautious and wait-and-see attitude.

** Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review*


ISSN 2036-7821

***1. L'apporto dei fattori ESG nelle strategie aziendali e per l'accesso ai finanziamenti.***

Negli ultimi anni, le più moderne dinamiche di mercato hanno fatto registrare una marcata affermazione della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR). Lo strumento della *Corporate Social Responsibility* (CSR) ha spinto le imprese a dialogare con il tessuto sociale in cui operano e ad instaurare con tutti i diversi interlocutori dei rapporti fiduciari non solo dal un punto di vista giuridico, ma anche morale, sociale e ambientale. L'attenzione e la sensibilità della collettività per le tematiche sociali e ambientali in costante crescita, ha orientato le scelte di un numero sempre maggiore di imprenditori illuminati, ma anche le opportunistiche strategie aziendali, verso precisi *Standard* e Linee guida nazionali e internazionali capaci di affermare il 'valore' dell'attività imprenditoriale [1].

Atteggiamenti inizialmente denotati da un'impronta etica e volontaristica molto forte, assunti per conquistare consolidate posizioni di mercato, grazie al consenso e alla fiducia espressa dai consumatori, così come da investitori e azionisti, hanno ceduto il passo, nel corso degli anni, ad un nuovo modo di fare impresa.

Gli imprenditori moderni, dopo essersi affrancati dagli imperativi della privatizzazione, dell'internazionalizzazione e della globalizzazione, hanno deciso di rinunciare alle speculazioni immediate in dispregio dei diritti delle persone e dei lavoratori o del patrimonio ambientale, ricercando, oltre al valore economico, anche il valore sociale nel lungo termine.

E, per mantenere ben salda la reputazione e rinnovare costantemente il legame con una platea sempre più vasta di *stakeholders*, oggi, quegli stessi imprenditori si impegnano a rispondere del loro operato periodicamente e con trasparenza.

Sono, in estrema sintesi, due le dinamiche di maggior interesse osservate nel mutato approccio alla produzione di qualsiasi tipologia di beni e servizi eticamente responsabile. La prima, segna il progressivo passaggio della CSR da un regime di *soft law* ad uno di *hard law*, supportato da numerosi interventi sia dei legislatori nazionali che delle Istituzioni europee. La seconda, rappresenta la continua tensione del mondo imprenditoriale moderno ad agire in base all'imperativo del *do not harm*, a non limitarsi al rispetto della legge, bensì ad anticipare volontariamente ciò che in seguito la legge imporrà.

Applicando la formula della *shared value creation*, l'impresa può infatti sviluppare soluzioni innovative/integrative capaci di soddisfare in modo crescente le attese sociali, incrementando nello stesso tempo le performance economiche dell'impresa.

In questo senso, la CSR funge da vettore capace di sollecitare il legislatore, ai diversi livelli, a produrre norme che possano offrire strumenti di tutela rispondenti ai

[1] E. ARISTOVA, C. HIGHAM, I. HIGHAM, J. SETZER, Corporate Climate Change e Responsibilities Under the OECD Guidelines For Multinational Enterprises, Published online by Cambridge University Press, 17 May 2024. Il riferimento è alle Linee guida OCSE nella versione aggiornata del 2023, lanciate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile.


ISSN 2036-7821

principi etici e agli obiettivi di sostenibilità sociale ed ambientale con *standard* più elevati.

In questo nuovo modello di *business* l'investimento sostenibile è non già quello 'più conveniente', perché capace di offrire il miglior margine di guadagno in termini strettamente economici, bensì quello che implica il minor impatto negativo possibile sull'ambiente (*Environmental)* e sulle collettività, sugli *stakeholders*, tra cui i clienti, i dipendenti e i fornitori *(Social*), e che esprime la migliore gestione aziendale nel suo complesso *(Governance*)[2].

L'agire in base ai dettami della sostenibilità aziendale, in cui sono ormai codificati i fattori ESG, unito all'impegno quotidiano degli Stati, contribuisce in maniera determinante e strutturale al raggiungimento dei 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) individuati dall'ONU nell'Agenda 2030[3], nel pieno rispetto delle nuove *Linee Guida OCSE per imprese multinazionali e per una condotta aziendale responsabile*, riviste dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel 2023 e in linea con l'obiettivo assunto dall'Unione Europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050[4].

Sotto il punto di vista ambientale, infatti, le aziende virtuose e responsabili possono fare la differenza adottando politiche produttive che tutelino la salute e la sicurezza sia dei dipendenti sui luoghi di lavoro che dei cittadini, riducendo i rifiuti, l'inquinamento e le emissioni di gas serra, ma anche gestendo al meglio l'acqua e le strutture igienico sanitarie e ricorrendo in maniera oculata e lungimirante alle risorse naturali non rinnovabili dell'ecosistema. I risultati attesi sono dunque *«assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni»*, come vuole l'SDG 7; nonché «*adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze»*, come auspicato dall'SDG 13.

Molto importanti  anche le forti ricadute sociali che la sostenibilità aziendale può promuovere abbracciando numerosi SDGs, a partire dal primo, che aspira a porre fine ad ogni forma di povertà come causa di disuguaglianza nel mondo. Le Nazioni Unite assegnano alle aziende un ruolo di primo piano per il riscatto culturale e lavorativo di intere comunità che, dopo essersi elevate attraverso *«un'istruzione di qualità, equa e inclusiva, e [..] opportunità di apprendimento permanenti per tutti»*, di cui all' SDG 4, possono cogliere le opportunità di lavoro offerte dalle imprese. Queste

[2]Per comprendere l'impatto dell'ESG sulla *governance* delle società italiane e per una approfondita ricostruzione sull'evoluzione del loro rapporto si rinvia a C. MALBERTI, L'*environmental, social, and corporate governance* nel diritto societario italiano: svolta epocale o colpo di coda?, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2020, n. 168, pp. 661 – 680.

[3] https://unric.org/it/agenda-2030/.

[4] È attualmente disponibile anche la versione ufficiale tradotta in lingua italiana in OECD, Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/cdce11ac-it.


ISSN 2036-7821

ultime possono fare molto anche per allinearsi all'SDG 5, ossia per «*raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze*», nel più ampio quadro dell'SDG 8, che vuole «*incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti*». Proposito che non può concretizzarsi se prima non si siano attuate politiche capaci di «*ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni*» di cui all' SDG 10[5].

Ma nulla di tutto ciò è davvero realizzabile senza il vitale supporto, in ogni realtà imprenditoriale più o meno complessa, di una adeguata *governance* aziendale, di un efficiente organigramma aziendale fatto di gerarchie, ruoli, compiti e responsabilità ben precisi disciplinati da Codici etici e orientati da strategie sul breve, medio e lungo periodo. Avvalersi di un solido assetto organizzativo, sia sotto il profilo decisionale che amministrativo, per l'impresa moderna è divenuto un imperativo perché vi siano meccanismi di controllo interni efficaci, responsabilità e trasparenza nelle decisioni aziendali e nella gestione dei rischi.

Ad una *governance* aziendale efficiente è richiesta anche la redazione di tutta la reportistica non finanziaria e di sostenibilità che le normative nazionali e internazionali, oggi, prevedono e che sono di grande interesse anche per i finanziatori.

Infatti sia il sistema bancario, che ogni altro investitore e *stakeholder*, valuta l'affidabilità delle imprese da supportare economicamente in termini di sostenibilità aziendale e applicazione dei fattori ESG da questa espressi, così come confermato dal Tavolo per la Finanza Sostenibile[6] in un recente documento volto a fornire indicazioni concrete per migliorare la rendicontazione di sostenibilità delle PMI sugli impatti, i rischi e le opportunità delle loro attività che influiscono sui fattori ESG da sottoporre alle banche e agevolare, per questa via, l'accesso al credito[7].

Il documento si rivolge alle piccole e medie imprese che in Italia rappresentano il cuore pulsante del tessuto produttivo italiano ma, le indicazioni contenute sono valide per aziende di qualsiasi dimensione che, integrando i criteri ESG nelle loro strategie, registrano costi di capitale più bassi, minori rischi operativi e migliori prospettive a lungo termine, a cui corrispondono, altresì, minori rischi di sanzioni, boicottaggi o danni alla reputazione. L'aspettativa di rendimenti sostenibili nel tempo attrae gli investitori, innescando un circolo virtuoso che conduce spesso

[5] Un interessante approfondimento su tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030 è offerto in E. GIOVANNINI, A. RICCABONI (a cura di), Agenda 2030. Un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, Roma, 2021.

[6] Il Tavolo è costituito e presieduto dal Ministero dell'Economia e Finanza ed è composto da Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP.

[7] TAVOLO PER LA FINANZA SOSTENIBILE, Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche, Documento di consultazione, Roma, giugno 2024.


ISSN 2036-7821

all'apertura verso mercati alternativi e all'innovazione sia in termini di tecniche produttive che di beni e servizi da immettere sul mercato.
Tra i finanziatori un posto di tutto riguardo è occupato dalle Istituzioni pubbliche nazionali e europee che incentivano il settore privato economicamente con linee di finanziamento, sempre nuove, verso una maggiore sostenibilità. Fulgido esempio ne è il *Green Transition Fund*, attivo in Italia nel quadro del programma di transizione ecologica voluto dal *NextGenerationEU* e reso operativo per il 2024 tramite il PNRR. La sinergia pubblico/privato posta in essere è finalizzata a supportare il ricorso delle imprese, in tutte le fasi di sviluppo, a fonti di energia rinnovabile, economia circolare, mobilità sostenibile, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio di energia, che concorrono al 100% al raggiungimento degli obiettivi climatici[8]. Per le PMI green e le *Start-up* è, invece, prevista una linea dedicata: il *Green Transition Fund* per imprese innovative.
Risale a marzo 2024, il bando EIC Pathfinder 2024 pubblicato dalla Commissione europea e rivolto a *teams* di ricerca composti da scienziati e ricercatori provenienti da Università, organizzazioni di ricerca, *Start-up*, PMI o *stakeholders* industriali interessati alla ricerca e all'innovazione tecnologica provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE e dai Paesi associati, impegnati in una ricerca scientifica di alto livello, ma anche ad alto rischio e ad alto impatto. Lo scopo della ricerca consiste nell'elaborazione, in qualsiasi campo della scienza e della tecnologia, di metodologie e prodotti radicalmente nuovi, rivoluzionari, in grado di creare nuovi mercati o di sconvolgere quelli esistenti in Europa e anche a livello mondiale[9].
I singoli legislatori nazionali, dal canto loro, sono impegnati già da diversi anni ad integrare più strettamente i principi ESG nella legislazione fiscale prevedendo crediti d'imposta, deduzioni, e agevolazioni per le aziende che investano in tecnologie verdi, progetti di impatto sociale e pratiche di *governance* avanzate, promuovendo al contempo la transizione verso un'economia sostenibile. Le riforme, da un lato, riguardano la semplificazione burocratica e l'allargamento della platea di beneficiari per un più rapido e ampio accesso agli incentivi fiscali e, dall'altro, richiedono una maggiore trasparenza e reporting da parte delle aziende sui loro impegni ESG e sui progressi compiuti, promuovendo un approccio più responsabile e misurabile alla sostenibilità e un consolidamento delle pratiche ESG nelle operazioni aziendali[10].

[8] https://www.cdpventurecapital.it/cdp-venture-capital/it/fondo_green_transition.page
[9] https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder-new-template/eic-pathfinder-open_en
[10] M. MARAGLINO MISCIAGNA, Misure a sostegno della sostenibilità: finanziamenti e opportunità per le imprese che si delineano nel 2024, 11 marzo 2024, in https://esg.giuffrefrancislefebvre.it/


ISSN 2036-7821

***2. La responsabilità amministrativa delle imprese tra 'Modello Organizzativo 231'e nuove fattispecie di mala gestio aziendale.***

In relazione a quanto affermato, appare chiaro come il ruolo strategico della *governance* emerge in tutta la sua centralità non solo per attrarre finanziamenti e per guidare l'azienda verso il 'successo sostenibile'. A sottolineare questo aspetto è intervenuto anche il citato documento appena licenziato dal Tavolo per la Finanza Sostenibile. Esso consta infatti di 5 sezioni tematiche e di 45 indici. Una delle sezioni, in particolare, è dedicata proprio alla 'Governance e condotta aziendale', in cui figura un esplicito riferimento alla necessità, in ogni realtà imprenditoriale, di adottare un codice etico, un 'Modello Organizzativo 231' e/o procedure in materia di anticorruzione, che includano la formazione dei dipendenti su tali temi[11].

Una buona *governance* aziendale oggi si misura, dunque, non più solo in termini di *performance* sul mercato ma anche per le ripercussioni civili e penali che possono avere origine da una *mala gestio*.

Per quanto riguarda l'Italia, con il Decreto Legislativo n. 231 del 18 giugno 2001 è stata introdotta per la prima volta la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ance prive di personalità giuridica*»[12]. Ancora oggi, il cosiddetto 'Modello Organizzativo 231', che da quel decreto ha preso le mosse, individua proprio nella *governance* aziendale, ossia nel soggetto in posizione apicale nell'organigramma interno o nel soggetto sottoposto alla direzione o al controllo del soggetto apicale, colui che può essere chiamato a rispondere per reati commessi in nome e per conto della società[13]. Quest'ultima può essere sollevata da ogni responsabilità in sede penale, solo se, il soggetto abbia agito per esclusivo interesse proprio o di terzi. In caso contrario, la responsabilità dell'impresa va ad aggiungersi a quella della persona fisica e coinvolge il patrimonio dell'ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci. Ovviamente, laddove l'autore del reato sia stato identificato e sia imputabile.

Il Modello pone l'accento su quanto il supporto di un Codice etico sempre adeguatamente aggiornato, flussi di informazione costanti e un organigramma chiaro, permettano di prevenire e di rilevare, nel tempo, nuove aree di rischio. Dove per 'rischio' si intende il possibile conflitto che potrebbe generarsi fra gli interessi

[11] TAVOLO PER LA FINANZA SOSTENIBILE, Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche, cit., pp. 62, 63.

[12] L'ambito soggettivo è individuato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 231/2001 che ricomprende, tra i soggetti cui si applica la norma, gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Vengono, invece, espressamente esclusi dall'ambito di applicazione, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

13 Ai sensi dell'art. 5, co. 1 del Decreto, si tratta rispettivamente: i) di coloro i quali abbiano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti in posizione apicale); ii) di sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti.


ISSN 2036-7821

economici dell'azienda e gli altri interessi diffusi e giuridicamente rilevanti, come la salute dei lavoratori, il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la *privacy* di dipendenti o di soggetti terzi, l'ambiente, i diritti umani.
Spesso il rischio non dipende, quindi, dall' effettiva volontà di commettere illeciti, ma dalla scelta operata da dirigenti e dipendenti di agire nell'interesse o a vantaggio dell'azienda che potrebbe rivelarsi errata perché lesiva di altri interessi altrettanto rilevanti[14].
L'aspetto preventivo assume dunque un'assoluta importanza nel 'Modello Organizzativo 231', composto di un insieme di protocolli e procedure finalizzati, non solo, alla prevenzione del rischio tecnico, ma anche di quello riguardante la commissione di talune tipologie di reato, i' reati –presupposto', tassativamente elencati dalla legge e tuttavia in costante aggiornamento, come quelli connessi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Si tratta di reati molto eterogenei tra loro[15], ma è tuttavia possibile individuarne, a titolo esemplificativo, molti commessi in danno delle Pubbliche Amministrazioni, come il reato di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, concussione e corruzione, etc.. Strettamente legati all'attività aziendale sono ovviamente i reati societari, gli abusi di mercato, la violazione del diritto d'autore, i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, ma anche la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di beni di provenienza illecita. Reati tipizzati dal legislatore in epoca più recente riguardano, ad esempio, l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e i reati ambientali.
L'elenco si è già arricchito di nuove ipotesi di reato attraverso specifici provvedimenti normativi previsti nel 2023[16] e, ancor più di recente, nei primi mesi del 2024, con l'approvazione del Decreto Legge n. 19/2024, entrato in vigore il 2 marzo 2024[17]. In particolare, con questo provvedimento il legislatore ha voluto

[14] https://www.dlgs231.eu/it/web/il-modello-organizzativo-231-25/

[15] L'elenco è vasto e spazia dalla falsità in monete ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, dai delitti contro la personalità individuale alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dai delitti di associazione mafiosa ed assimilati ai reati transnazionali.

[16] Con Legge n. 137/2023 sono stati inseriti all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 231/2001 i delitti di cui agli artt. 353 (Turbata libertà degli incanti) e 353 bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) c.p.; con il Decreto Legislativo n. 19/2023 è stato inserito tra i reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121; con Legge n. 137/2023 è stato inserito all'art. 25 octies.1 del Decreto Legislativo n. 231/2001 il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori). È stata altresì modificata la rubrica dell'articolo ora "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori".

[17] Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» (cd. DLPNRR-*bis*).


ISSN 2036-7821

rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, nell'ambito delle esternalizzazioni, ridando rilevanza penale a varie forme di somministrazione abusiva di manodopera, utilizzazione illecita, appalto e distacco irregolari colpite dalla depenalizzazione ad opera del Decreto Legislativo n. 8/2016[18].

Di notevole interesse l'aspetto procedurale, in quanto, l'attribuzione di responsabilità penali all'impresa fa assumere a quest'ultima la veste di coimputato chiamato a rispondere della propria condotta ritenuta negligente e inidonea a prevenire illeciti a causa di un difetto organizzativo, riferito all'inerzia nel predisporre adeguate misure idonee a prevenire reati nell'ambito della propria attività, che si aggiunge, a titolo di responsabilità soggettiva, a quella personale dell'autore materiale del fatto di reato.

Per vedersi sollevare dalla presunta 'colpa di organizzazione' ed evitare una condanna, la società imputata è chiamata a dimostrare che la volontà criminale sia riconducibile esclusivamente al soggetto che materialmente ha compiuto l'illecito. Ma, soprattutto, deve provare di aver adottato e attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati e adeguato alla realtà dell'ente, alla sua struttura, all'attività svolta[19].

Il vaglio del Pubblico Ministero e del giudice competente si sofferma, di solito, anche sul codice etico interno, che deve comprendere un sistema disciplinare vincolante in grado di sanzionare adeguatamente i comportamenti difformi dai protocolli e dalle procedure previste dal Modello. La valutazione dell'organo giudicante riguarda, infatti, anche i contenuti del Codice etico e quanto è stato fatto dall'azienda per renderli noti a tutti i destinatari attraverso degli appositi incontri formativi interni. Ma non basta: occorre altresì dimostrare di aver affidato la vigilanza e il controllo ad un organismo idoneo e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che la vigilanza era sufficiente e che i modelli di organizzazione siano stati fraudolentemente violati[20].

Qualora l'azienda non riesca a dimostrare efficacemente la sua estraneità alla commissione del reato ascritto, la condanna inflitta dal giudice competente va sostanzialmente a colpire l'aspetto patrimoniale. Infatti, se dal processo è emerso che dalla commissione del reato sia conseguito un vantaggio per l'ente o che esso sia stato compiuto nell'interesse dell'ente, ed il vantaggio e l'interesse risultano economicamente quantificabili, la pena comminata consiste, in genere, in ingenti pene pecuniarie, in sanzioni interdittive che si traducono in mancati introiti, confische o obblighi di ottemperare a specifiche azioni rimediali a favore delle

[18] *Amplius,* C. Giuntelli, Il decreto PNRR n. 19/2024 (ri)attribuisce rilevanza penale agli illeciti previsti dall'art. 18 D.lgs 276/2003, 26 aprile 2024, in https://www.giustiziainsieme.it/;

[19] Se, invece, l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'onere probatorio relativo all'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza grava sulla Pubblica Accusa.

[20] I. VERONESI, Sostenibilità e rischio di impresa - Responsabilità e vantaggi derivanti dalla gestione integrata dei rischi e dall'adozione di comportamenti aziendali sostenibili, 28 ottobre 2022, in https://www.diritto.it/


ISSN 2036-7821

vittime e del territorio. Le misure interdittive possono spaziare dalla sospensione o revoca di concessioni e licenze all'esclusione da finanziamenti, agevolazioni, contributi, sussidi. Dal divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione al divieto di pubblicizzare beni o servizi, fino al divieto di esercitare la stessa attività d'impresa. Anche la pubblicazione della sentenza dispiega i suoi effetti negativi sulla reputazione dell'azienda e, di riflesso, sulla posizione che questa aveva sul mercato.
Le sanzioni inflitte devono comunque rispettare i principi di adeguatezza, proporzionalità e effettività. Vanno quindi sempre commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'impresa condannata affinché, questa possa adempiere agli obblighi derivanti dalla condanna. All'equa determinazione dell'importo della sanzione concorre la valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità ascrivibile all'impresa e delle attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire ulteriori illeciti. Ad attenuare le responsabilità dell'azienda possono invece intervenire il risarcimento integrale del danno, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, l'adozione e messa in opera di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello contestato.
La scelta operata dal legislatore di prevedere un regime sanzionatorio che vada a colpire gli interessi economici delle imprese appare particolarmente centrata se rapportata all'obiettivo della disciplina repressiva, ossia coinvolgere queste ultime e responsabilizzarle nella prevenzione di reati che potrebbero essere commessi da soggetti che fanno parte dell'azienda.
Grazie ai continui aggiornamenti circa le fattispecie criminose che possono ascriversi tra gli illeciti previsti nel 'catalogo 231', il Decreto resta un validissimo strumento di contrasto alla *mala gestio* di tutte quelle imprese che non contribuiscono, o contribuiscono solo in parte, a raggiungere gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU e del *Green Deal* europeo.
È dunque, senza dubbio, molto stretto il legame che intercorre tra la sostenibilità, i relativi fattori ESG e il Decreto Legislativo n. 231/2001. Da quanto illustrato emerge, infatti, che adottare un 'Modello Organizzativo 231' previene efficacemente i reati, contribuendo ad alimentare la cultura della legalità. Occorre tuttavia servirsi del Modello 231 e dei fattori ESG per fare un salto di qualità e passare, cioè, dalla cultura della legalità ad una più consolidata cultura della sostenibilità che accolga in pieno il mandato che l'ONU ha conferito all'imprenditoria privata, al fianco di Stati e organizzazioni internazionali, per mettere in salvo il pianeta[21]. Non bisogna, cioè, limitarsi ad osservare la legge e evitare sanzioni gravose prevenendo efficacemente la

[21] COMMISSIONE DI STUDIO "GRUPPO INTERDISCIPLINARE ESG-231", FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMECIALISTI (a cura di), Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione, Documento di ricerca, Roma, luglio 2024, p. 14.


ISSN 2036-7821

commissione dei reati ma, occorre far propria la logica che sottende la sostenibilità ambientale e sociale.

Questo passaggio è divenuto non solo auspicabile ma oltremodo necessario con l'entrata in vigore della Direttiva *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), che richiede a decine di migliaia di imprese europee di adottare modelli di *corporate governance* virtuosi.

Ma tale prospettiva ci pone di fronte ad un sostanziale allargamento di ottica. Sono infatti molte le fattispecie criminose che, al di là della ipotesi di reato tassativamente elencate dal legislatore nel Decreto n. 231/2001 nella sua formulazione vigente e più aggiornata, implicano un notevole impatto negativo sull'ambiente, ma anche sulla salute di persone e animali, come le violazioni urbanistiche e la speculazione edilizia o l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, oggetto di specifiche discipline.

Per quanto riguarda le ripercussioni sociali, invece, particolarmente delicato è il tema dei reati contro la personalità individuale come il 'caporalato', che implica il ricorso a lavoratori irregolari e l'induzione a non rilasciare o a rilasciare dichiarazioni false all'autorità giudiziaria.

Molte responsabilità penali in capo alla *governance*, infine, sono state meglio definite e aggiornate anche nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Quanto accaduto durante il periodo dell'emergenza Covid 19 ha fatto, poi, emergere con una certa evidenza quanto il tema ESG risulti correlato a nuove forme di 'reati economici informativi', ossia di illeciti penali in cui il danno agli interessi economici altrui è costituito da una deliberata distorsione dell'informazione trasmessa, ovvero dal difetto di informazione quando la stessa sia obbligatoria per legge o per buona fede contrattuale[22]. I provvedimenti messi in campo dallo Stato italiano per sostenere le imprese in difficoltà a causa della pandemia hanno infatti favorito l'accesso a contributi speciali semplificando le procedure burocratiche. Ma, in diversi casi, atti illeciti come la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti fatti non veri, o l'omissione di informazioni dovute, hanno permesso a soggetti privi di requisiti di percepire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altri benefici economici concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici in tutto o in parte non spettanti[23].

[22] Per un approfondimento si rinvia a V. PACILEO, Profili economici del diritto penale, Torino, 2018.

[23] COMMISSIONE DI STUDIO "GRUPPO INTERDISCIPLINARE ESG-231", cit., p. 16. Come viene evidenziato nella ricerca, il diritto penale vigente contempla già diverse condotte illecite legate alla non corretta o omessa informazione da parte degli imprenditori come, ad esempio, il reato di truffa (art. 640 c.p.), i reati di frode commerciale (artt. 515 ss. c.p. e 356 c.p.), quelli relativi alla contraffazione dei marchi (artt. 473 e 474 c.p.), i reati di falso (artt. 476 ss. c.p.), la bancarotta documentale (oggi confluita nell'art. 322 del d.lgs. 14/2019), fino ai già citati reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e ad alcuni reati tributari/fiscali, con particolare riguardo a quelli dichiarativi (come quelli di cui agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. 74/2000), nonché a quello complementare di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000).


ISSN 2036-7821

Resta dunque tuttora lungo e complesso il percorso di armonizzazione tra un sistema produttivo totalmente orientato alla sostenibilità e ai fattori ESG e un'efficiente prevenzione dei reati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. Ma un forte stimolo in questa direzione sarà fornito senza dubbio, ancora una volta, dalle Direttive europee che stanno consolidando la posizione assunta dalla *Corporate Social Responsibility* nell'ambito dell'*hard law*.

### *3. Responsabilità Sociale d'Impresa, tutela dell'ambiente e sostenibilità alla luce della riforma della Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.*

Il tema della sostenibilità ambientale e sociale e il contributo che la *Corporate Social Responsibility* può offrire, perché essi improntino l'agire imprenditoriale in ogni sua forma, sono stati affrontati nel nostro Paese anche attraverso la riforma costituzionale approvata dalle Camere nel 2022[24], con cui sono stati riformulati gli enunciati degli artt. 9 e 41.

Il primo dei due articoli rivisti inserisce la tutela ambientale definitivamente tra i Principi Fondamentali della Costituzione. Infatti, sebbene l'Italia non sia l'unico Stato in Europa a non aver fatto un chiaro riferimento all'ambiente nel testo originario della sua Carta fondamentale, la riforma del Titolo V, modificativa dell'articolo 117, secondo comma, aveva già introdotto per la prima volta nel 2001 la parola 'ambiente' nel testo costituzionale, conferendone la sua tutela allo Stato, alle Regioni, a tutti gli enti e le Istituzioni pubbliche.

Le innovazioni apportate dal nuovo testo dell'art. 9 Cost. riguardano innanzitutto una rilettura in chiave espansiva del concetto di ambiente che supera l'aspetto prettamente morfologico, visivo, culturale, per approdare ad una più propriamente ambientale, ossia costitutiva, valoriale, comunitaria[25]. La tutela oggi riservata dalla Costituzione all'ambiente, così come alla biodiversità e agli ecosistemi è poi intesa «anche nell'interesse delle future generazioni», proiettando, cioè, la pianificazione di qualsiasi politica o azione di tutela ambientale nel lungo periodo[26].

Per quanto riguarda la prima innovazione apportata al dettato dell'art. 9 Cost., va evidenziato che questo nuovo approccio esprime la volontà dell'Italia di allineare i principi a fondamento della nostra Repubblica alle priorità indicate a livello sovranazionale e di orientare, anche sul piano interno, la discrezionalità politica nella direzione della sostenibilità. Esso vuole anche essere una dichiarazione di impegno,

[24] Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente».

[25] SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI, La tutela dell'ambiente nelle Costituzioni degli Stati membri dell'UE, in Dossier 7 febbraio 2022, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, XVIII Legislatura, Roma, 2022, p. 7.

[26] A. MATTOSCIO, La tutela ambientale in Costituzione, in Diritti comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa, 10 marzo 2022, in https://www.dirittocomparati.it/.


ISSN 2036-7821

da parte dell'Italia, a combattere l'emergenza climatica che sempre più spesso si sta dispiegando in tutta la sua violenza su un territorio ormai fortemente fragile e deteriorato, sia a causa delle sue caratteristiche geografiche che per la presenza di diffuse aree di dissesto idro-geologico. La riforma nasce, quindi, dall'urgenza di porre un freno all'effetto devastante di politiche di cementificazione e di scarsa manutenzione ordinaria che hanno reso pressoché impossibile reagire in maniera efficace ad eventi climatici estremi.

È ora compito del legislatore ordinario e dei vari organi competenti guidare la transizione ecologica ridefinendo lo statuto della proprietà edilizia, sia sotto il profilo quantitativo che quello qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, è infatti auspicabile porre un freno al consumo di suolo e all'indiscriminato sviluppo edilizio a cui si assiste da decenni e puntare al recupero dell'esistente. Dal punto di vista qualitativo, invece, è necessario cogliere in pieno gli *inputs* che ci giungono sia dall'Agenda 2030 dell'ONU che, dal *Green Deal* europeo attraverso il PNRR per approdare al più presto ad un soddisfacente efficientamento energetico[27].

In questo senso si è mosso il Governo italiano introducendo, con il Decreto Rilancio n. 34/2020, la maxi-detrazione al 110%, meglio nota come Superbonus 110%, nell'ordinamento giuridico. La misura prevedeva, in origine, una serie di agevolazioni, detrazioni e rimborsi per interventi di edilizia, che intendevano stimolare il settore, gravemente colpito dalla pandemia da Covid-19, e, nel contempo, finanziare l'ammodernamento e l'efficientamento energetico degli edifici residenziali privati. Tuttavia sono ben presto emersi effetti distorsivi dell'economia, nonché profonde modificazioni del sistema fiscale ma anche, e soprattutto, delle dinamiche del settore edilizio che hanno messo in discussione la validità di un intervento normativo pur sempre ispirato dal desiderio di dare nuova linfa al mercato e migliorare la qualità della vita dei cittadini beneficiari delle opere di ristrutturazione.

Ma quel che in questa sede più interessa dell'esperienza del Superbonus 110% è l'emersione di condotte penalmente rilevanti che, a dispetto di tutto quanto detto circa la necessità che la *Corporate Social Responsibility* si accompagni sempre all'applicazione dei fattori ESG e del 'Modello Organizzativo 231', hanno interessato principalmente imprenditorie edili esecutrici, fornitori e tecnici incaricati di approntare la documentazione necessaria per accedere ai benefici di legge. Tra le altre, sono infatti emerse in particolare ipotesi di reato per truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche di provenienza statale o europee, disciplinata dall'art. 640-bis del c.p.. Ad essere contestata è stata anche la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, di cui all'art. 481 c.p.. Altri reati consumati dalle imprese esecutrici in

[27] M. MELI, La centralità della questione ambientale e le ricadute sul diritto privato, in Diritto Costituzionale. Rivista Quadrimestrale, 2023, n. 3, p. 104.


ISSN 2036-7821

concorso con il committente si riferiscono all'esecuzione di opere finanziate nell'ambito del Superbonus su edifici realizzati abusivamente, oppure alla fatturazione di lavori progettati ma mai effettivamente realizzati, o anche, all'esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nei progetti e nei documenti fiscali[28].
La seconda innovazione contenuta nel nuovo dettato dell'art. 9 Cost. riguarda il citato interesse delle future generazioni. La riforma ha, in un certo senso, inteso rimarcare la responsabilità, in capo allo Stato e a tutti gli attori pubblici, di preservare sempre il territorio, nell'interesse dei cittadini, dei loro figli e di quanti verranno, attribuendole rilievo costituzionale. Solo le Istituzioni rappresentative della collettività hanno, infatti, il potere di valutare attentamente gli effetti di lungo periodo delle scelte assunte e delle autorizzazioni da concedere con riferimento alle risorse naturali e ambientali da tutelare, nonché di negoziare l'attenuazione delle esternalità negative delle attività produttive e commerciali presenti sui territori. Tale funzione risulta particolarmente importante se si considera che lo sviluppo è sostenibile solo qualora riesca a preservare, nello stesso modo, sia i bisogni della generazione presente che quelli delle generazioni future.
Protesa alla tutela dell'ambiente e alla promozione di un'attività economica sostenibile è anche la riformulazione dell'enunciato dell'art. 41 Cost. operata dalla stessa legge costituzionale del 2022. Rimasto immutato l'enunciato del primo comma, che recita «l'iniziativa economica privata è libera», nel secondo comma si chiarisce che tale iniziativa economica non è tuttavia incondizionata. Essa infatti non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e neppure alla salute e all'ambiente. Viene così introdotto un ulteriore e importante limite prima non contemplato. Il terzo ed ultimo comma contiene, infine, una riserva di legge volta a determinare «i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». Il nuovo dettato costituzionale estende così palesemente la riserva anche ai fini ambientali prima non contemplati. In questo modo, anche qui, il nostro Paese formalizza al massimo livello il suo impegno a perseguire uno sviluppo umano sostenibile capace di innestare la conversione ecologica dell'iniziativa economica, pubblica e privata.
Scopo della riforma è, in questo caso, affermare a livello costituzionale l'esigenza di un bilanciamento tra gli interessi dell'attività di impresa, soprattutto se di grandi dimensioni, e gli interessi della collettività e del territorio in cui tale attività si svolge.

[28] C. ALBERTINI, I reati tributari legati al Superbonus 110%, 7 dicembre 2022, in https://www.altalex.com/. Al tema sono dedicati diversi approfondimenti, tra i quali qui si richiama in particolare R. SAVI, Il c.d. "Superbonus 110%": i possibili illeciti e la risposta sanzionatoria penale, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, n. 9, pp. 1 -26; F. CAGNOLA, R. LUCEV, Profili penali della circolazione del credito d'imposta da c.d. Superbonus, in Sistema Penale, 2022, n. 5, pp. 5 -33; N. SANTI DI PAOLA, Come difendersi dai reati connessi al Superbonus 110%, Santarcangelo di Romagna, 2022.


ISSN 2036-7821

Si ribadisce la necessità di rivolgere la massima attenzione al rapporto tra uomo e natura, ponendo in secondo piano quello tra produzione e consumo. Si conferma, insomma, ancora una volta la volontà del legislatore italiano di accogliere una visione di attività imprenditoriale le cui finalità travalicano il tradizionale concetto di profitto per abbracciare politiche di CSR ESG-*oriented*, improntate a criteri di sostenibilità sociale e ambientale[29].

Anche la nuova formulazione dell'art. 41 si dimostra poi coerente con il processo che segna il definitivo passaggio da una scelta volontaristica di adesione alla CSR operata dalle singole realtà imprenditoriali al riconoscimento, da parte degli Stati e delle Istituzioni europee e internazionali, del valore dei principi della Responsabilità Sociale d'Impresa e della sostenibilità sociale e ambientale, tanto da promuoverne e incentivarne l'adozione, se non addirittura, imporla alle imprese che intendano non solo mantenere ben salda la loro posizione di mercato ed espandersi, ma anche accedere a numerose agevolazioni fiscali e finanziamenti pubblici[30].

Ai sensi del nuovo art. 41 Cost., l'iniziativa economica privata, sebbene libera, è dunque valida solo se orientata all'utilità sociale (di cui tuttavia non si fornisce una più dettagliata definizione) e evita danni alla salute (dei lavoratori, dei cittadini, dei consumatori), all'ambiente (in cui opera l'impresa e in generale), alla sicurezza (sia essa dei lavoratori, ambientale, alimentare, pubblica, ecc.), alla libertà (personale, religiosa, sindacale, contrattuale, ecc.), e alla dignità della persona umana.

### *4. In Italia 'Chi inquina (forse) paga'.*

La tutela dell'ambiente e l'importanza di fare impresa in maniera sostenibile sono divenute oggetto, nel corso degli anni, di diversi procedimenti giudiziari. Di particolare interesse risulta, in questo senso, la sentenza n. 3077/2023 pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, riguardante la responsabilità per danno ambientale.

La Suprema Corte è stata chiamata a dirimere la controversia nata tra la Società proprietaria del sito di bonifica di interesse nazionale denominato 'Litorale Domizio flegreo ed Agro aversano' ed il Ministero dell'Ambiente[31] che, in seguito ad una verifica operata dalla competente Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

[29] In questo senso anche S. A. CERRATO, Appunti per una «via italiana» all'ESG: l'impresa «costituzionalmente solidale» (anche alla luce dei «nuovi» artt. 9 e 41, comma 3, Cost.), in Analisi Giuridica dell'Economia, 2022, n. 1, pp. 63 -114.

[30] G. CAPO, Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione, in Giustizia civile, 2023, n. 1, p. 88. Sul punto si veda anche G. MARCATAJO, La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente, in Ambientediritto.it, Rivista Telematica di Diritto Pubblico, 2022, n. 2, pp. 1 – 15;

[31] L'azione di risarcimento del danno all'ambiente, bene pubblico di rilievo costituzionale, va intesa come un'azione di reintegrazione in forma specifica ed è, pertanto, di competenza esclusiva del Ministero dell'Ambiente.


ISSN 2036-7821

(ARPA Campania), aveva prescritto alla medesima Società di attuare, entro 10 giorni, interventi di messa in sicurezza d'emergenza e misure di prevenzione e di bonifica dei luoghi, in base a quanto disposto dal vigente Codice dell'Ambiente, approvato con Decreto Legislativo n. 152/2006. Nel sito, adibito dal 2001 al 2003 a discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, era stato infatti rilevato il superamento delle soglie di emissione delle sostanze inquinanti.

Prima di giungere in Cassazione, il contenzioso era già stato sottoposto prima, all'attenzione del T.A.R. territorialmente competente e poi, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.). La Società destinataria delle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente negava, infatti, la violazione delle disposizioni in tema di bonifica di cui alla Parte IV del Codice dell'Ambiente che le era stata contestata. E, soprattutto, affermava la propria totale estraneità ad ogni tipo di responsabilità ambientale, sul presupposto che i fenomeni inquinanti, al contrario di quanto sostenuto dal Ministero, erano invece da ricondursi alle peculiarità morfologiche del territorio[32].

Il ricorso in Cassazione della Società si è tuttavia reso necessario in quanto il T.S.A.P., applicando una consolidata interpretazione di responsabilità oggettiva ricondotta al principio comunitario 'chi inquina paga', aveva convalidato il provvedimento del Ministero dell'Ambiente a carico della Società, affermando che è il proprietario o, alternativamente, il detentore 'qualificato' del sito, ad avere l'onere di adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza nell'ambito delle attività di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo, ovvero indipendentemente dalla presenza, nella sua condotta, di dolo o di colpa.

La società soccombente si è dunque rivolta alla Suprema Corte per veder affermare, *a contrario*, che il principio comunitario 'chi inquina paga' di cui alla Direttiva 2004/35/CE non può essere applicato acriticamente, ossia senza alcuna verifica circa il comportamento del proprietario/gestore e soprattutto senza procedere all'individuazione del reale responsabile della potenziale contaminazione.

La Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio «sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», in effetti, afferma che è l'operatore che provoca un danno ambientale con una condotta che possa essere qualificata come dolosa o colposa o causa una minaccia imminente di tale danno a dover sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione, addossandosene le esternalità negative e sollevando da ogni onere sia la collettività e che gli enti pubblici[33].

[32] L. SCUTO, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 1 febbraio 2023, n. 3077, in Rivista interdisciplinare sul diritto delle Amministrazioni Pubbliche, 2023, n. 2, p.253.

[33] G. CHIRONI, La distribuzione delle responsabilità in caso di danno ambientale e i risvolti fiscali, in Ambientediritto.it, 2024, n. 1, p. 23.


ISSN 2036-7821

Ma ciò che in questo caso specifico andava indagato a fondo, tanto da impegnare la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, era piuttosto il limite dell'imputabilità della responsabilità in termini di responsabilità oggettiva anche laddove il soggetto abbia correttamente agito per evitare il verificarsi del danno e venga identificato come responsabile solo per l'impossibilità di poter identificare il responsabile effettivo. La questione risulta tuttora particolarmente interessante anche per i suoi effetti ai fini procedurali, in particolar modo per quello che attiene l'inversione dell'onere della prova[34].

La sentenza n. 3077/2023 della Suprema Corte ha dunque proposto una lettura sistematica delle disposizioni del Codice dell'Ambiente e della Direttiva Europea 2004/35/CE, da cui emerge come non sia possibile attribuire alcun obbligo di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica al proprietario nell'ipotesi in cui egli non sia autore della condotta contestata[35].

In particolare, la Cassazione si è così espressa perché ha ritenuto che gli effetti a carico del proprietario incolpevole siano limitati a quanto previsto dall'art. 253 del Codice dell'Ambiente in tema di oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, poiché risulta netta la distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito che non ha causato o non ha concorso a causare la contaminazione[36].

Per marcare questa distinzione è stato richiamato l'art. 302, co. 4, del Decreto Legislativo n. 152/2006 che definisce l'operatore come «qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività». Il successivo art. 308 interviene però a chiarire che il soggetto che opera in attività di rilevanza ambientale non è tenuto a sobbarcarsi i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e di ripristino, laddove possa dimostrare che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo o laddove si sia in presenza di quelle che sono note come ipotesi di inquinamento diffuso, che rappresentavano, peraltro, la fattispecie specifica devoluta all'attenzione della Cassazione nel caso in discussione.

---

[34] In caso di responsabilità oggettiva, è il presunto responsabile a dover fornire la prova liberatoria, mentre in caso di responsabilità soggettiva è chi imputa la responsabilità che deve provare la responsabilità stessa.

[35] B. POZZO, Danno ambientale ed imputazione di responsabilità, Milano, 1996.
D. FERRO, Danno ambientale ed individuazione dei soggetti responsabili, 11 aprile 2024, in https://www.diritto.it/

[36] Il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, e, nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.


ISSN 2036-7821

A consolidare le argomentazioni che tendono ad escludere la responsabilità del proprietario incolpevole interviene, inoltre, il secondo comma dell'art. 311 del Codice dell'Ambiente, che fissa la responsabilità oggettiva di chi esercita specifiche attività professionali e quella imputabile e soggettiva, per colpa o dolo, in capo a chiunque altro cagioni un danno ambientale[37].

Con questa pronuncia l'organo giudicante ha infine voluto esprimere anche il proprio dissenso verso la diffusa prassi, in uso alle Amministrazioni, di imputare gli ingenti costi del risanamento ambientale ai proprietari incolpevoli, imponendo loro l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, soprattutto in caso di difficoltà a completare un'istruttoria o a fare un'adeguata verifica sull'origine della contaminazione e il relativo accertamento della responsabilità dell'inquinamento[38].

Il principio 'chi inquina paga' sancito dalla Direttiva 2004/35/CE, unito al dettato della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, ha rappresentato un solido punto di riferimento anche nell'annosa questione dell'Ilva di Taranto, il colosso dell'acciaio inaugurato come Italsider negli anni Sessanta nel quadro di una politica di forte rilancio industriale e occupazionale del Mezzogiorno e supportato da un ingente investimento finanziario pubblico ma rivelatosi, ben resto, foriero di gravi danni all'ambiente e alla salute dei lavoratori e della popolazione residente nel territorio circostante.

Per decenni, diversi interventi legislativi nazionali hanno cercato di fornire una disciplina efficace, di indicare linee guida da applicare e soprattutto di prescrivere adempimenti a cura dei diversi gestori che si sono avvicendati alla guida dell'impianto affinché, si realizzasse un concreto bilanciamento dei numerosi diritti costituzionalmente protetti in gioco. Infatti, oltre a preservare la prosecuzione dell'attività produttiva, il legislatore, gli amministratori locali e gli imprenditori coinvolti, sono stati chiamati a garantire anche la tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.). Il tutto nel pieno rispetto di un art. 41 Cost., che, come si è detto, prescrive che l'iniziativa economica si esplichi sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.

Tuttavia, nell'arco di decenni, si sono registrati interventi in merito anche da parte della Commissione Europea, nonché vari ricorsi sia alla Corte Europea dei Diritti

[37] UFFICIO DEL MASSIMARIO (a cura di), News n. 29 del 2023, in https://www.giustizia-amministrativa.it/
[38] G. CHIRONI, cit., p. 30.


ISSN 2036-7821

dell'Uomo che alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che hanno censurato scelte politiche sbagliate e la fallimentare gestione del caso da parte delle Istituzioni pubbliche[39].

Più di recente, il processo principale, ormai emblematicamente noto come 'Ambiente svenduto' si è chiuso con una sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte d'Assise di Taranto il 31 maggio 2021, che ha confermato quanto la gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto da parte della famiglia Riva abbia provocato, negli anni compresi tra il 1995 e il 2012, un inquinamento definito devastante per la salute e per l'ambiente. Dopo cinque anni di dibattimento e undici giorni di Camera di consiglio, i giudici della Corte d'Assise hanno comminato ventisei condanne per dirigenti, manager e politici, su un totale di quarantasette imputati coinvolti nel processo, di cui quarantaquattro persone fisiche e tre società. Particolarmente delicata è risultata la posizione di Fabio e Nicola Riva che, in qualità di ex proprietari e amministratori, hanno visto accogliere la tesi accusatoria della procura che ha addebitato loro il concorso in associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari, all'omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro[40].

Dunque le molteplici responsabilità politiche e penali in capo agli innumerevoli soggetti pubblici e privati convolti, a vario titolo, nella vicenda del polo siderurgico di Taranto sono state attentamente vagliate a più livelli e da diversi organi giudiziari nazionali e europei, e molti, in ossequio al principio 'chi inquina paga' sono stati destinatari di severe condanne. Tuttavia gli ultimi sviluppi del caso fanno temere un futuro di nuovo molto incerto per quanti sono ancora in cerca di giustizia e, soprattutto, di concreta tutela del loro diritto alla salute, al lavoro, alla vita.

Risale infatti al 13 settembre 2024 la clamorosa sentenza della Corte di Assise di Appello di Taranto, sezione distaccata della Corte di Appello di Lecce, che ha annullato la sentenza del 31 maggio del 2021. Il processo dovrà dunque ripartire presso la Corte di Assise di Appello di Potenza con il pericolo di prescrizione per diversi reati.

La pronuncia ha sostanzialmente accolto la richiesta di annullamento della sentenza del processo 'Ambiente svenduto', presentata dalla difesa della famiglia Riva, per incompatibilità ambientale dei giudici della Corte residenti a Taranto.

Benché già presentata e respinta durante il procedimento di primo grado concluso nel 2021, l'istanza è stata nuovamente presentata trovando, stavolta, accoglimento. La questione posta alla base della richiesta riguarda tutti i magistrati, siano essi togati o onorari, che risiedono a Taranto che, come tali, sono da ritenersi parti offese del

[39] Per un approfondimento sul caso Ilva si rinvia a C. MARICONDA, Corporate Social Responsability: critical analysis and legal perspectives in comparative law study, Torino – Parigi, 2024, pp. 142 – 153.

[40] Una puntuale e circostanziata ricostruzione dell'imponente sentenza di primo grado del processo è offerta da G. RUGGIERO, Appunti sul processo Ambiente svenduto, 20 dicembre 2023, in https://www.sistemapenale.it/


ISSN 2036-7821

procedimento perché danneggiata dal reato di inquinamento e quindi prive della necessaria serenità di giudizio[41].

***5. La legislazione francese in materia di ambiente e due diligence.***

La Francia ha provveduto diversi anni prima dell'Italia e con una disciplina ben più ampia ad inserire i temi legati all'ambiente e alla sostenibilità tra i Principi Fondamentali della Repubblica. La *Charte de l'environnement* del 2004, composta da 10 articoli, viene infatti richiamata nel preambolo della Costituzione e allegata integralmente alla fine.

In tal modo viene dato grande rilievo ai principi ambientali e, soprattutto, mentre all'art. 1 si afferma il diritto di ogni individuo «di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla sua salute», negli articoli successivi si passa ben presto a declinare tutti i doveri che gli individui e le autorità pubbliche hanno nei confronti dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile[42].

Un'altra pietra miliare in materia è rappresentata, di certo, dalla legislazione ordinaria licenziata nel 2009 e nel 2010 nell'ambito del progetto *'Grenelle Environnement'*, lanciato dal Presidente Sarkozy nel maggio 2007, per avviare nuove azioni per l'ecologia e la promozione di uno sviluppo sostenibile.

In particolare, la Legge quadro *Grenelle I* (Legge n ° 2009-967 del 3 agosto 2009) ha destinato risorse pubbliche e private dei prossimi anni verso obiettivi di politica ambientale ed economica indicati negli accordi largamente partecipati e condivisi dalle parti sociali. Nei suoi sei titoli e 57 articoli *Grenelle I* propone misure di lotta al cambiamento climatico come la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra e un maggior utilizzo delle energie rinnovabili, ma anche una nuova politica edilizia orientata al risparmio energetico.

Il terzo titolo della Legge quadro, dedicato ai trasporti, riserva un ruolo di primo piano per le tratte a corto e medio raggio al trasporto ferroviario. Non ritenendo utile intervenire sulle tratte ad ampio raggio, servite da aerei che inquinano, hanno problemi di tempi e sicurezza e devono dunque restare aperti alla concorrenza internazionale, la Francia ha inteso investire attraverso incentivi immediatamente usufruibili da cittadini e comunità sui treni che marciano ad elettricità, entrano nelle stazioni al centro delle città e sono difficilmente aggredibili dalla concorrenza esterna. Dopo i trasporti, segue la parte riservata alla biodiversità, agli ecosistemi e agli ambienti naturali. Non poteva mancare poi un programma di riduzione dei rifiuti nel più ampio quadro della prevenzione dei rischi per l'ambiente e la salute.

[41] P. GENTILUCCI, Processo ex Ilva: la Corte d'Appello annulla la sentenza, 23 settembre 2024, in https://www.diritto.it/

[42] F. FRACCHIA, Il diritto ambientale comparato, in Federalismi, 2017, n. 7, p. 11.


ISSN 2036-7821

Nel quarto titolo vengono illustrate tutte le iniziative che lo Stato intende mettere in campo in molteplici settori, sempre a tutela dell'ambiente e per incentivare lo sviluppo sostenibile. Il quinto titolo, invece, elabora una serie di metodologie che permettono di veicolare le informazioni e sensibilizzare la popolazione sui benefici sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile. La sesta ed ultima parte della Legge quadro è, infine, relativa ai territori d'Oltremare[43].
Con *Grenelle I*, la Francia dunque ha individuato, attraverso la concertazione, gli obiettivi da raggiungere nel settore ambientale e le linee di finanziamento per raggiungerli; con *Grenelle II*(Legge del 12 luglio 2010), in buona sostanza, ha dato attuazione alla prima legge.
Ma il legislatore francese non si è dimostrato altrettanto incisivo e completo quando si è trattato di introdurre una disciplina davvero cogente relativa all'obbligo di vigilanza per le imprese di grandi dimensioni, finalizzato alla prevenzione di gravi violazioni dei diritti umani, dell'ambiente e della salute e sicurezza delle persone. Il piano di vigilanza, a cui essa fa riferimento, avrebbe dovuto estendersi non solo alle attività svolte dall'impresa principale, ma anche a quelle dell'intera catena di valore, in cui rientrano le controllate, i subappaltatori e i fornitori con i quali essa intrattiene rapporti commerciali consolidati.
I contenuti della *LOI n. 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre* sono stati infatti ben presto valutati come insufficienti a causa dell'eccessiva vaghezza e dell'indeterminatezza delle prescrizioni che caratterizzano le misure di *due diligence* circa la portata delle azioni finalizzate a fronteggiare e mitigare il rischio. Ciò ha ovviamente comportato anche delle serie difficoltà nell'identificazione delle imprese soggette all'obbligo e per effettuare i controlli. A ciò si accompagna la consueta difficoltà nel definire con esattezza la nozione di violazione di 'diritti umani' e 'libertà fondamentali'[44].

### *6. Il giudicato preventivo sulla compliance aziendale nel sistema francese e le nuove sfide lanciate dalla CSRD europea.*

A chiarire quale possa essere il perimetro del controllo giurisdizionale in materia di *Plan de vigilance*, per la prima volta dall'entrata in vigore della *LOI n. 2017-399* è intervenuta la pronuncia del Tribunale di Parigi con cui il 15 dicembre 2023 si è espressa in merito al dovere di *due diligence*.
La causa ha avuto origine dalla richiesta mossa dal sindacato SUD PTT di valutare la conformità alla legge del piano di *due diligence* adottato dal 2019 da "La Poste", una società per azioni di servizi *multi-business* controllata al 66% dalla *Caisse des Dépôts* e

[43] G. RUFFOLO, La nuova politica ambientale francese, in Gazzetta ambiente, 2009, n. 4, pp. 5 -7.
[44] Un maggior approfondimento anche su questo tema è offerto in C. MARICONDA, Corporate Social Responsability: Critical Analysis and Legal Perspectives in Comparative Law Study, cit., pp. 85 – 88.


ISSN 2036-7821

al 34% dallo Stato francese[45], e di porvi rimedio in caso di manifesta inadeguatezza del piano di vigilanza.

Il Tribunale di Parigi, nel caso di specie, ha deciso accogliendo le maggior parte delle richieste del sindacato e ordinando alla società l'adozione di alcuni interventi volti al miglioramento della *compliance* aziendale. Sono infatti diversi i punti che, ad avviso del giudice adito, vanno assolutamente rivisti. Per quanto riguarda la mappatura dei rischi, ad esempio, è stata osservata un'estrema genericità che impedisce di individuare con precisione i fattori di pericolo concretamente generati dall'attività e dall'organizzazione della società. L'assenza di una classificazione, in ordine di gravità, delle priorità di rischio da gestire, poi, rende il piano privo di una fondamentale elaborazione di procedure di protezione degli interessi in caso di incidenti, disservizi, condotte illecite. Tutto ciò premesso, il Tribunale ha ordinato alla società di integrare il piano con una completa mappatura dei rischi in ordine di gravità e con un chiaro riferimento alle priorità degli interventi da adottare.

Queste integrazioni devono riguardare, ovviamente, l'intera filiera, a partire dalla redazione di un dettagliato elenco dei subappaltatori e dei fornitori con i quali la società intrattiene rapporti commerciali e degli elementi utili alla vigilanza su tali relazioni. Per l'ipotesi di nuove collaborazioni commerciali, vanno specificate anche le procedure di valutazione dei subappaltatori sulla base degli specifici rischi individuati in sede di mappatura.

In tema di politiche aziendali di sicurezza sul luogo di lavoro, di mitigazione e prevenzione dei rischi, inoltre, il Tribunale ha invitato la società soccombente a definire meglio le misure previste per la prevenzione del rischio e quelle di contrasto alle molestie e al disagio psicosociale. Queste misure, aggiunge la Corte, oltre a dover essere adatte rispetto a quanto rilevato in sede di mappatura, dovrebbero anche essere mirate e concrete, dunque in grado di produrre risultati misurabili.

Accogliendo, altresì, un'altra doglianza del ricorrente, il Tribunale ha ordinato di procedere alle integrazioni del piano di vigilanza richieste di concerto con i sindacati, come stabilito dalla normativa francese, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di segnalazione delle violazioni.

Infine, il Collegio ha evidenziato l'importanza per le aziende di mettere in atto un sistema di monitoraggio delle misure adottate per il contrasto al rischio di illeciti, non solo per testare l'efficacia dei presidi di *compliance* introdotti, ma anche per orientare l'azienda nel suo piano d'azione futuro.

[45] La società è attualmente organizzata in quattro divisioni, di cui una di recapito posta e della pubblicità ai clienti; una seconda, la GeoPost, un corriere espresso per il trasporto su strada di pacchi celeri in Francia e all'estero; la Banque Postale, che opera nel settore bancario e assicurativo; infine, il ramo *consumer e digital*, che, grazie alla rete del gruppo, commercializza prodotti e servizi postali, finanziari e telefonici a privati, professionisti ed enti locali.


ISSN 2036-7821

In buona sostanza, si può osservare che l'ordinanza del Tribunale consiste per lo più in una serie di prescrizioni indirizzate alla società soccombente, in quanto il tenore della legislazione vigente impedisce all'organo giudiziario di sostituirsi all'operatore commerciale privato, limitando la sua libertà economica attraverso l'imposizione di presidi precisi e specifici.
Il giudice adito non ha, inoltre, ritenuto opportuno comminare sanzioni di alcuna natura a "La Poste", preso atto dei significativi miglioramenti che essa ha posto in essere tra il 2020 e il 2021 in materia di *compliance.*
Questi limiti del giudicato non offuscano, tuttavia, l'evidente differenza che attualmente distingue il sistema francese da quello italiano e che riguardano proprio il metodo e le tempistiche del sindacato giurisdizionale sulle misure di *compliance.*
Ci siamo infatti soffermati diffusamente, in questa analisi sull'apporto che l'autorità giudiziaria italiana può fornire solo nel caso di accertamento delle responsabilità dell'ente per eventuali violazioni delle politiche aziendali di *due diligence.* L'approccio italiano è dunque prettamente sanzionatorio e, in quanto tale, finalizzato a censurare comportamenti non conformi alla legge che hanno già condotto a violazioni più o meno gravi della stessa.
Il caso "La Post", invece, ci pone di fronte ad un intervento preventivo da parte dell'organo giudicante che può intervenire in tempo utile ad indicare i margini di miglioramento delle politiche aziendali di *due diligence*, non solo scongiurando violazioni dei diritti umani, danni alla salute o l'ambiente e problemi di sicurezza ma esaltando, nel contempo, le finalità preventive della disciplina[46].
Se, così come ci dimostra la sentenza appena illustrata, in Francia il tema della *due diligence* aziendale riserva un ruolo di primo piano anche all'autorità giudiziaria, nello sforzo collettivo verso la promozione della sostenibilità e della responsabilità delle imprese e la prevenzione dei rischi, una funzione non secondaria l'ha svolta di recente anche il legislatore francese che, in largo anticipo rispetto ai tempi concessi dall'Europa (luglio 2024), ha provveduto ad emettere l'ordinanza n. 2023-1142 del 6 dicembre 2023, con la quale è stata recepita la Direttiva UE 2022/2464 avente ad oggetto il *Corporate Sustainability Reporting* e ormai nota come CSRD.
Oltralpe sono dunque già obbligatorie la rendicontazione, la pubblicazione e la certificazione, a cura di un revisore autorizzato o di un organismo terzo indipendente accreditato, delle informazioni relative alla sostenibilità e agli obblighi ambientali, sociali e di governo delle società commerciali lungo tutta la catena di valore per l'esercizio 2024. I primi report saranno dunque redatti nel 2025[47].

[46] M. TRASHAJ, La prima sentenza sul «Plan de vigilance» in Francia (caso La Poste): compliance "preventiva" vs. compliance "sanzionatoria", 1 febbraio 2024, in https://www.compliancehub.it/
[47] D. MAZZOCCO, Francia, c'è il carcere per chi non rispetta la direttiva sul Bilancio di sostenibilità, 30 gennaio 2024, in https://www.renewablematter.eu/


ISSN 2036-7821

Oltre ad essere stata la prima a recepire la direttiva, la Francia ha scelto un regime sanzionatorio particolarmente severo, che prevede in molti casi il carcere e forti sanzioni pecuniarie, a carico di quanti non provvedano a redigere non più 'rendicontazioni non finanziarie' che fornivano solo mere «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività», così come finora richiesto dall'art. 1, par. 1 della Direttiva 2014/95/EU sul Non-Financial Reporting, meglio nota come NFRD, bensì 'rendicontazioni di sostenibilità', definite dal nuovo testo dell'art. 19 bis della CSRD come le «informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»[48].

**7. Considerazioni conclusive.**

Così come la Francia, anche l'Italia ha provveduto al recepimento della CSRD, ma più di recente, con il Decreto Legislativo del 6 settembre 2024, n. 125 entrato in vigore il 25 settembre.

Obiettivo, anche per il nostro Paese, è incentivare l'attendibilità e la trasparenza delle informazioni fornite dalle aziende riguardo le pratiche adottate per mitigare l'impatto ambientale delle proprie attività, il trattamento dei propri dipendenti e il rispetto dei diritti umani, le strategie di contrasto alla corruzione e alla concussione.

Ci si attende, inoltre, che queste informazioni siano rese secondo standard comuni a tutti gli Stati membri rendendole, in quanto tali, comparabili, sia a fini statistici che per un facile apprezzamento da parte di potenziali partner commerciali, finanziatori o altre categorie di *stakeholders*. È appena il caso di ricordare, infatti, che gli Stati membri non godono di molta flessibilità per quanto riguarda il contenuto degli *Standard* di rendicontazione, che sono parte integrante della disciplina europea in materia. Tuttavia, essi sono tenuti a incorporare le disposizioni della direttiva

[48] La mancata designazione di un revisore dei conti così come l'omissione della convocazione all'assemblea generale delle aziende interessate al provvedimento potrà portare a una pena di due anni di reclusione e 30.000 euro di sanzione pecuniaria per i dirigenti che risultino inadempienti. Sempre per quanto concerne i dirigenti delle aziende obbligate a produrre il Bilancio di sostenibilità, ostacolare le attività di verifica dei revisori dei conti e degli esperti nominati in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge e rifiutare di fornire contratti, documenti, libri contabili e rendicontazioni, potrà portare a una detenzione di cinque anni e a una sanzione pecuniaria di 75.000 euro. Coloro che eserciteranno la professione di revisori dei conti senza averne i titoli saranno punibili con un anno di prigione e un'ammenda di 15.000 euro, mentre chi la eserciterà nonostante delle incompatibilità legali sarà passibile di una condanna a sei mesi di prigione e a un'ammenda di 7.500 euro. Infine, i revisori dei conti che dovessero fornire o confermare informazioni menzognere o non dovessero rivelare al procuratore della Repubblica reati di loro conoscenza potranno essere puniti con cinque anni di carcere e con un'ammenda di 75.000 euro.


ISSN 2036-7821

nell'ordinamento giuridico nazionale e a completare tutto l'iter necessario per conformarsi alla CSRD.

Il Decreto, dopo aver chiarito che le nuove norme sono indirizzate a imprese di grandi dimensioni, ma anche a piccole e medie imprese quotate, ad esclusione delle micro-imprese, dedica gli artt. 3 e 4 alla definizione e ai contenuti, in dettaglio, della nuova rendicontazione di sostenibilità individuale e consolidata, ossia allargata all'intera catena di valore.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di non conformità, poiché la Direttiva non è molto prescrittiva, è lasciato agli Stati membri il compito di definire le misure applicative[49]. Sul punto va osservato che decisamente meno severo rispetto a quello della Francia appena esaminato si presenta, per una precisa scelta del legislatore nazionale, il regime sanzionatorio enunciato dal secondo comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 125/2024, che, infatti, prevede solo sanzioni amministrative e dunque non prevede in alcun caso l'arresto[50].

In base a quanto disposto dal successivo terzo comma, qualora le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, le sanzioni amministrative applicabili sono oltremodo ridotte ad una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura stessa di cui all'art. 193, commi 1 e 1.1 lettere a) del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), oppure all'ordine di eliminazione delle infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astensione dal reiterarle di cui all'art. 193, commi 1 e 1.1 lettere b) del TUF[51].

Dalla panoramica proposta si evince con chiarezza che la cultura della sostenibilità ambientale e sociale, supportata dalla giusta *governance* aziendale e dal tempestivo intervento di legislatori e organi giudicanti, ha imboccato, fortunatamente, una strada di non ritorno in Europa e nel mondo. Di certo, nonostante gli ambiziosi obiettivi della CSRD, nuove sfide si profilano all'orizzonte.

---

[49] A. GILBERT-D'HALLUIN (a cura di), La guida definitiva alla direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese, Milano, 2024, p. 42.

[50] Ai sensi dell'art. 10, comma 2: «Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro 2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le società di revisione euro 125.000 e per i revisori della sostenibilità euro 50.000».

[51] FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMECIALISTI (a cura di), Il Decreto di attuazione della CSRD. Inquadramento normativo, Documento di ricerca, Roma, 24 settembre 2024, p. 13.


ISSN 2036-7821

Per quanto riguarda gli sviluppi nazionali sul tema, va detto che resta comunque aperto il dibattito circa nuovi profili di condotte illecite che potrebbero essere poste in essere dagli amministratori delle società e da quanti siano, in base all'organigramma societario, tenuti alla redazione di questo nuovo modello di rendicontazione di sostenibilità. Ciò che è certo è che il legislatore ha voluto cautamente evitare di equiparare la disciplina già prevista dall'ordinamento vigente in caso di false dichiarazioni di natura finanziaria a quelle che non lo siano. Ad oggi, infatti, è impossibile, in caso di informazioni non strettamente finanziarie, ipotizzare un'imputazione ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c. che attribuisce rilevanza penale alla falsità di dichiarazioni attinenti solo alle informazioni di carattere finanziario, economico e/o patrimoniale dell'impresa che «espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge».

Ma è altrettanto impossibile negare che informazioni non finanziarie come, ad esempio, le innovazioni che si intende apportare alla produzione o al prodotto, oppure gli investimenti inseriti nel piano d'impresa, sono ritenute, soprattutto dopo l'approvazione in sede europea ed il recepimento degli Stati membri della CSRD, di importanza sempre più centrale soprattutto perché incidono indiscutibilmente sul valore dell'impresa, sulla gestione, sulla capacità di attirare finanziamenti e finanziatori, di mantenere o ampliare la propria posizione di mercato. Tutti aspetti con forti ripercussioni economiche e finanziarie[52].

A ciò si aggiunga che l'ambito di applicazione della CSRD è molto più esteso rispetto alla precedente NFRD, quindi anche la platea di soggetti a cui potrebbero essere imputate condotte illecite o, quantomeno, spregiudicate, si allarga enormemente.

Si può insomma concludere che, per quanto riguarda l'Italia, se, da un lato si è scelto di supportare le aziende, soprattutto quelle meno avvezze ad applicare criteri ESG al loro interno, in questa prima fase, necessaria per appropriarsi di nuove logiche, più orientate alla sostenibilità e alla trasparenza, evitando di esporle ad un maggior rischio di imputazione dei vertici aziendali per false comunicazioni sociali, dall'altro non bisogna perdere di vista il fine ultimo per il quale la CSRD è stata approvata, ossia l'attuazione di programmi ambiziosi come il *Green Deal* europeo che puntano alla transizione ambientale, climatica e economica anche alla luce degli impegni assunti in occasione della stesura dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. E di fronte a tali obiettivi, le organizzazioni internazionali, gli Stati, le imprese, le Comunità tutte sono chiamate a fornire sempre il loro contributo migliore.

[52] COMMISSIONE DI STUDIO "GRUPPO INTERDISCIPLINARE ESG-231", FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMECIALISTI (a cura di), Modello 231 e fattori ESG: l'importanza di una virtuosa connessione, cit., pp. 18 - 20.


ISSN 2036-7821